

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.**

(Causa C-581/18) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Diritto dell'Unione europea – Principi generali – Articolo 18 TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Applicabilità del diritto dell'Unione – Protesi mammarie difettose – Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla produzione di dispositivi medici – Contratto di assicurazione che prevede una limitazione geografica della copertura assicurativa)*

(2020/C 271/05)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: RB

Resistenti: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

**Dispositivo**

L'articolo 18, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad una clausola, prevista in un contratto concluso tra una compagnia assicurativa e un produttore di dispositivi medici, la quale limiti l'estensione geografica della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da tali dispositivi ai soli danni verificatisi nel territorio di un unico Stato membro, in quanto una situazione siffatta non rientra, allo stato attuale del diritto dell'Unione, nel campo di applicazione di quest'ultimo.

<sup>(1)</sup> GU C 427 del 26.11.2018.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku — Polonia) — Procedimento penale a carico di JI**

(Causa C-634/18) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2004/757/GAI – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di «grandi quantitativi di stupefacenti» – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Parità di trattamento – Articoli 20 e 21 – Principio di legalità dei reati e delle pene – Articolo 49)*

(2020/C 271/06)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy w Słupsku

**Imputato nella causa principale**

Ji

Con l'intervento di: Prokuratura Rejonowa w Słupsku

**Dispositivo**

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest'ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno

Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l'interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.

(<sup>1</sup>) GU C 65 del 18.2.2019.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kiel — Germania) — KH/ Sparkasse Südholstein**

(Causa C-639/18) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Commercializzazione a distanza di servizi finanziari – Direttiva 2002/65/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Contratti aventi per oggetto servizi finanziari e che prevedono un accordo iniziale seguito da operazioni successive – Applicazione della direttiva 2002/65/CE soltanto all'accordo iniziale – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «contratto avente per oggetto servizi finanziari» – Clausola aggiuntiva a un contratto di prestito modificativa del tasso d'interesse fissato inizialmente)*

(2020/C 271/07)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Kiel

**Parti**

Ricorrente: KH

Convenuta: Sparkasse Südholstein

**Dispositivo**

L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, dev'essere interpretato nel senso che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito non rientra nella nozione di «contratto avente per oggetto servizi finanziari», ai sensi di tale disposizione, qualora la clausola aggiuntiva si limiti a modificare il tasso d'interesse inizialmente convenuto, senza prolungare la durata del prestito né modificare il suo importo, e le clausole iniziali del contratto di prestito abbiano previsto la conclusione di siffatta clausola aggiuntiva o, in mancanza, l'applicazione di un tasso d'interesse variabile.

(<sup>1</sup>) GU C 25 del 21.1.2019.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 giugno 2020 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Bolton Cile España, SA**

(Causa C-702/18 P) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PRIMART Marek Łukasiewicz – Marchio nazionale anteriore PRIMA – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 76, paragrafo 1 – Portata del controllo esercitato dal Tribunale dell'Unione europea)*

(2020/C 271/08)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (rappresentante: J. Skołuda, radca prawny)